

## **“Commissione Tutela e Promozione della Professione Psicologica”**

### **NORMATIVA**

#### **ARTICOLO 2229 DEL CODICE CIVILE – Esercizio delle professioni intellettuali**

*«La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.»*

Questo articolo stabilisce il principio generale secondo cui alcune professioni, per la loro natura e rilevanza sociale, richiedono un'apposita iscrizione ad albi o elenchi professionali. Tale iscrizione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legittimo della professione.

#### **ART. 1 LEGGE 56/89 – Definizione della professione di psicologo**

*«1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.»*

La norma definisce in modo puntuale l'ambito professionale dello psicologo, includendo interventi clinici, preventivi, riabilitativi e di sostegno, oltre alle attività di ricerca e formazione. L'esercizio della professione implica l'utilizzo di strumenti e metodologie scientificamente validate.

#### **ART. 2 LEGGE 56/89 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo**

*«1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.»*

*L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

*Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.»*

L'articolo chiarisce che l'abilitazione professionale richiede il superamento dell'Esame di Stato e l'iscrizione all'Albo. L'accesso all'esame è subordinato al completamento di un tirocinio professionalizzante regolamentato.

### **ART. 3 LEGGE 56/89 – Esercizio dell'attività psicoterapeutica**

*«1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica.*

*2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica.*

*3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione (2).»*

La disposizione distingue chiaramente la figura dello psicoterapeuta, che richiede una formazione specialistica post-lauream. Viene inoltre ribadito il limite delle competenze per i non medici e l'obbligo di collaborazione con il medico curante nel rispetto del consenso informato.

### **ARTICOLO 3 L. 170/2003 – Estratto rilevante**

*(omissis) «Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale» (omissis)*

La legge introduce una disciplina specifica per l'accesso alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi, definendo i settori professionali e i relativi titoli.

**1-ter.**

*«Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella Sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del D.P.R. n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:*

- 1. settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;*
- 2. settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.»*

**1-quater.**

*«Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”, in luogo del titolo di “psicologo junior” previsto dall'articolo 50, comma 3, del D.P.R. n. 328.»*

**1-quinquies.** Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:

- 1. per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:*
  - a. realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;*
  - b. applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;*
  - c. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;*
  - d. esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;*
  - e. utilizzo di tests e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;*
  - f. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;*
  - g. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;*
  - h. attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;*

**2. per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:**

**a. partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;**

**b. attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;**

**c. collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;**

**d. collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;**

**e. utilizzo di tests e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;**

**f. elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;**

**g. collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;**

**h. attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.**

Questa parte della legge definisce in modo dettagliato le competenze operative dei professionisti iscritti alla Sezione B, distinguendo tra interventi nei contesti sociali-organizzativi e interventi nei servizi alla persona e alla comunità. Le attività sono esercitate nel rispetto delle competenze dello psicologo della Sezione A e, ove previsto, in collaborazione con esso.

**1-sexies.**

**«Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.»**

#### **ART. 348 CODICE PENALE – Abusivo esercizio di una professione**

*«Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.»*

La norma tutela le professioni regolamentate, sanzionando penalmente chi esercita senza abilitazione o senza iscrizione all'albo.

#### **ART. 110 CODICE PENALE – Pena per coloro che concorrono nel reato**

*«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.»*

Il concorso di persone comporta responsabilità penale per tutti i partecipanti, indipendentemente dal ruolo svolto.

#### **ART. 8 CODICE DEONTOLOGICO PSICOLOGI ITALIANI**

*«Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.»*

Il Codice Deontologico impone allo psicologo un obbligo attivo di vigilanza e di segnalazione, oltre a un uso corretto e pertinente del proprio titolo professionale.

#### **ARTICOLO 498 CODICE PENALE – Usurpazione di titoli ed onori**

*«Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne*

***onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.»***

Questa norma tutela la fede pubblica, sanzionando chi utilizza indebitamente titoli, qualifiche o segni distintivi riservati.